

REGIONE SICILIANA**Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea****Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale****IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962. n.28;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il D.P. Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 7 maggio 2015. n.9 "Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale dell' 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di Stabilità Regionale";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28/05/2018 in tema di "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati" con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 del 18.05.2018. si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di "Responsabile della protezione dei dati";

VISTO il D.P. n. 569 del 12/06/2018, con il quale l'ing. Sebastiano Lio, è stato nominato "Responsabile della protezione dei dati" per la Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 95/GAB del 24/10/2018, con il quale l'Assessore Edgardo Bandiera nella qualità di titolare, individua, quale "Responsabile del Trattamento" per il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Dirigente Generale dott. Mario Candore, con la facoltà di nominare quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle singole Strutture dello stesso Dipartimento, che saranno specificatamente individuati dal Dirigente Generale;

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione";

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 28 commi 2 e 4 recante "Responsabile del Trattamento";

VISTO il D.lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018.

VISTO l'incarico di medico competente prot. N.2712 del 27/03/2019 relativo all'affidamento commisurato al tempo strettamente necessario allo svolgimento della sorveglianza sanitaria del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 11 Ufficio Servizio per il territorio di Enna, alla Dott.ssa Longhitano Fabiola residente in via Martiri di Via Fani n.3 Bronte CT;

RITENUTO di dover individuare, quale sub-Responsabile Tecnico del Trattamento dei dati di questo Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Medico Competente Dott.ssa Longhitano Fabiola, in ragione dell'incarico a lei conferito e dei trattamenti effettuati;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

Art. 1- Nomina

1) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Pesca Mediterranea, quale titolare del trattamento, viene designato, quale sub-Responsabile Tecnico del Trattamento dei dati di questo Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Medico Competente Dott.ssa Fabiola Longhitano residente a Bronte Prov. CT, Via Martiri di Via Fani n.3, in ragione dell'incarico a lei conferito e dei trattamenti effettuati;

2) Il sub-Responsabile Tecnico effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

Tipologia di Dati	Finalità del Trattamento	Categoria di Interessati
Dati identificativi personali: cognome e nome, residenza, nascita, matricola, dati sensibili: malattia,	Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori forestali della Provincia di Enna	Partecipanti al procedimento, lavoratori forestali

La tipologia dei dati da trattare viene esplicitata nell'allegato A del presente decreto.

3) La nomina di sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha validità fino alla revoca.

Art. 2 - Obblighi

1. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.
2. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna alla Ditta DACES autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-responsabile Tecnico del trattamento.
3. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
4. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento è tenuto ad informare il Responsabile, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.
5. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 — Oneri e Responsabilità

1. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.
2. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare;
3. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
4. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati sin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
5. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di gestire il consenso al trattamento dei dati dell'Amministrazione.
6. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.
7. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del titolare.
8. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.
9. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.
10. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che

il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il sub-Responsabile Tecnico del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i..

Palermo, = 8 APR. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
(*Mario Candore*)

